



COMUNE DI CASALE MARITTIMO
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. **21** data: **04.07.2013**

OGGETTO: IMU - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013. CONFERMA.

L'anno **duemilatredici** addì **quattro** del mese di **luglio** alle ore **21.00** presso il Teatro Comunale di Via Roma 50, si è riunito in seduta ORDINARIA il Consiglio Comunale, previa trasmissione degli inviti nei modi e nei termini di legge.

Risultano presenti all'appello nominale i sotto elencati consiglieri:

1 - BURCHIANTI FABRIZIO	P		8 - PANICUCCI LUCIANO RICCARDO	A	
2 - CAMERINI CHIARA	P		9 - LENZI MARIANGELA	P	
3 - BRACCIALINI ROBERTO	P		10 - CAGNONI GIANPIERO	P	
4 - BORGHESI ERIKA	P		11 - MALOSSÌ FABIO	P	
5 - DEL VIVA RICO	P		12 - VOLTERRANI MARCO	P	
6 - STACCIOLI CHIARA	P		13 - VOLTERRANI DANILO	A	
7 - VENTURINI ELIO	P				

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri: Panicucci Luciano Riccardo e Volterrani Danilo.

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale Dott. **SALVATORE CARMINITANA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **BURCHIANTI FABRIZIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2013. CONFERMA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Casale Marittimo in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare n. del Ministero delle Finanze del 14/06/1993 n. 9;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 17 giugno (cadendo il giorno 16 di domenica) ed il 16 dicembre;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata(art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);
- alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

VISTO l'art. 1, comma 380 della legge di stabilità per l'anno 2013 n. 228 del 24 dicembre 2012 che ha introdotto significative novità alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), anticipata in via sperimentale dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201:

- lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L.n. 201 del 2011;
- lett. g.) ha stabilito che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;

DATO ATTO che risultano incompatibili con le nuove disposizioni previste dalla legge di stabilità per l'anno 2013, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che consentono al Comune manovre agevolative, quali:

- il comma 9, il quale prevede che i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
- il comma 9 bis in base al quale i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

DATO ATTO altresì che la facoltà concessa ai Comuni di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, prevista dal comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, risulta ormai incompatibile con le disposizioni contenute nel comma 380 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2013, il quale ha introdotto come unico effetto per questi fabbricati, quello di riservare allo Stato il gettito derivante da detti immobili all'aliquota dello 0,2 per cento;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 25.06.2012 della stessa seduta;

ESAMINATE altresì le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012, n. 5/DF del 28 marzo 2013;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1 comma 380 della Legge n.228 del 24-12-2012 al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 ed è istituito il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato da una quota dell'imposta municipale

propria di spettanza dei comuni definita con DPCM, che doveva essere emanato entro il 30 aprile 2013, destinato ad essere formato e ripartito secondo i criteri stabiliti con lo stesso DPCM;

VISTO il D.L. n. 54/2013 art. 1 comma 1 che prevede la sospensione dell'acconto IMU per alcune categorie di immobili fin quando non verrà emanata una riforma della disciplina dell'imposizione fiscale che dovrà essere emanata entro il 31/08/2013;

RITENUTO per quanto sopra di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria dell'anno 2012 per l'anno 2013 come segue:

- aliquota di base per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 e di cui all'art. 7 comma 1 del Regolamento IMU 0,4 %;
- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 per abitazioni in comodato d'uso a parenti in linea retta ivi residenti o per abitazioni cedute in locazione a canone concordato a soggetti residenti 0,76 %;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,2 %;
- aliquota per fabbricati non produttivi di reddito fondiario o appartenenti a soggetti I.R.E.S. e/o destinati all'esercizio di un'attività economica industriale, artigianale, commerciale o di servizio anche avanzato: 0,76%;
- aliquota per aree fabbricabili e per altre unità immobiliari non incluse nelle precedenti categorie: 0,9%

RITENUTO inoltre di lasciare invariata la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare entro il 30 settembre le aliquote in virtù dell'art.1 comma 444 della legge 228/2012 per ripristinare gli equilibri di bilancio;

VISTO l'art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni con cui i comuni approvano le aliquote e la detrazione IMU acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce e che l'invio avvenga entro il 23 aprile;

VISTO l'art. 10, comma 4 lettera b) del D.L. 8/4/2013 n. 35, modificativo dell'art. 13 del D.L. 201/2011, comma 13bis, il quale prevede che “.. l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3, dell'art. 9 del D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno d'imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.”;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Presenti e votanti n. 11 consiglieri, con n. 7 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Consiglieri Braccialini Roberto, Cagnoni Gianpiero, Volterrani Marco e Malossi Fabio), contrari 0,

DELIBERA

1. di confermare per l'anno di imposta 2013 le aliquote dell'imposta municipale propria dell'anno 2012 come di seguito indicato:
 - aliquota di base per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 e di cui all'art. 7 comma 1 del Regolamento IMU 0,4 %;
 - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 per abitazioni in comodato d'uso a parenti in linea retta ivi residenti o per abitazioni cedute in locazione a canone concordato a soggetti residenti 0,76 %;
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,2 %;
 - aliquota per fabbricati non produttivi di reddito fondiario o appartenenti a soggetti I.R.E.S. e/o destinati all'esercizio di un'attività economica industriale, artigianale, commerciale o di servizio anche avanzato: 0,76%;
 - aliquota per aree fabbricabili e per altre unità immobiliari non incluse nelle precedenti categorie: 0,9%
2. Di lasciare invariata la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;
3. Di prendere atto della sospensione di cui all'art.1 comma 1 del D.L. n. 54/2013;
4. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine del 9 novembre 2013;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con votazione separata unanime

DICHIARA

il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134,comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO : IMU - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013. CONFERMA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Casale Marittimo, 04.07.2013

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**

**LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(Furietta Manzi)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Casale M.mo,

**LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to BURCHIANI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVATORE CARMINITANA

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Casale Marittimo, 13.07.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVATORE CARMINITANA

/ / La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

/ x / La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVATORE CARMINITANA
